



## Città di Valmontone

Prot. nr. 26507/2020

Valmontone, 16 NOV. 2020

### ORDINANZA SINDACALE NR. 89 /2020

**Oggetto: Disposizioni in merito all'utilizzo degli impianti sportivi comunali a seguito del DPCM 3 novembre 2020 - Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.**

#### IL SINDACO

Considerata l'Emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il territorio nazionale;

Visto il DPCM del 24 ottobre 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 84 del 27/10/2020 ad oggetto: "Disposizioni in merito all'utilizzo degli impianti sportivi comunali a seguito del DPCM 24 ottobre 2020 - Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", con la quale, è stata disposta la chiusura fino al 24 novembre 2020, come stabilito dal DPCM 24 ottobre 2020, degli impianti sportivi comunali di seguito elencati, utilizzati da parte di società e associazioni sportive autorizzate operanti sul territorio:

- Palestra Scuola Elementare I.C. Calcutta;
- Palestra Scuola Media Zanella;
- Tensustruttura sita in Via della Pace;
- Palestra "Città dello Sport", località S. Anna;
- Campo di Calcio a 11 "Nardecchia/Rossi" di Via della Pace;
- Campo di Calcio a 5 "Cristiano Proserpi" di Via della Pace;
- Stadio dei Gelsi;

Visto il successivo DPCM del 3 novembre 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», che ha stabilito che le disposizioni dello stesso vadano applicate in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e siano efficaci fino al 3 dicembre 2020;

Ravvisata la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell'articolo 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



## Città di Valmontone

Per le motivazioni indicate in premessa

### ORDINA

al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19, anche in relazione al significativo incremento del numero dei casi nell'ambito specifico del Comune di Valmontone e a tutela della sicurezza e salute di tutta la popolazione del territorio comunale, la proroga della **chiusura fino al 3 dicembre 2020** compreso, come stabilito dal DPCM 3 novembre 2020, **degli impianti sportivi comunali** di seguito elencati, utilizzati da parte di società e associazioni sportive autorizzate operanti sul territorio:

- Palestra Scuola Elementare I.C. Calcutta;
- Palestra Scuola Media Zanella;
- Tensostruttura sita in Via della Pace;
- Palestra "Città dello Sport", località S. Anna;
- Campo di Calcio a 11 "Nardecchia/Rossi" di Via della Pace;
- Campo di Calcio a 5 "Cristiano Prosperi" di Via della Pace;
- Stadio dei Gelsi.

### DISPONE

la trasmissione del presente atto:

- Alla Prefettura di Roma;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Valmontone;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Al Servizio 1.5 per i provvedimenti consequenziali e la tempestiva comunicazione alle società e associazioni sportive in precedenza autorizzate all'utilizzo degli impianti sportivi interessati dalla presente Ordinanza.

Ogni altro atto precedente in contrasto è da intendersi revocato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro il termine di giorni 60 (sessanta) oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi), decorrenti dalla data di emissione.



IL SINDACO  
Alberto LATINI